

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 293

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1994

Istituzione in Verona di una sezione distaccata della Corte
d'appello e della Corte d'assise d'appello di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge non intendiamo entrare nel merito delle tante disfunzioni che travagliano il mondo della giustizia, siano esse strutturali o funzionali, perchè un loro anche succinto esame richiederebbe una relazione di diverse decine di pagine.

In questa sede ci limitiamo a considerare la situazione degli «utenti» e degli «operatori» del diritto nell'ambito degli uffici giudiziari del Veneto, che per la definizione delle loro cause civili e penali gravate di appello devono rivolgersi alla Corte d'appello o alla Corte di assise d'appello di Venezia.

Il disagio materiale delle parti in causa e degli avvocati di tutto il Veneto per le trasferte a Venezia - costi economici a parte - è limitato, grazie alle buone comunicazioni viarie e ferroviarie, alla ricerca di un parcheggio, introvabile a Venezia quasi in ogni momento dell'anno, ed al trasferimento o a piedi o con mezzi nautici, certo non frequenti e soddisfacenti, alle sedi degli uffici giudiziari.

Disagi, spese e contrattempi che potrebbero essere anche pazientemente sopportati quando vi fosse la certezza di ottenere giustizia in breve tempo.

Ma, come più volte denunciato dai vari consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del Veneto, si tratta di una illusione, poichè per arrivare ad una sentenza in grado d'appello si deve attendere, in media, dai sei ai sette anni, con inevitabili ed evidenti ripercussioni di malumori e di risentimenti, poichè il trascorrere degli anni incide pesantemente sui costi, vanifica la fiducia nella giustizia, discredita la magistratura.

Per meglio comprendere questa situazione, abbiamo svolto una schematica indagine statistica per la sola città di Verona, dalla quale è risultato che «quantitativamente» il

tribunale e la pretura della città scaligera, assieme, sono il secondo «fornitore» di appelli per Venezia.

Infatti nel 1990, in sede penale, il tribunale di Verona ha trasmesso per l'appello 202 cause, e la pretura 466. La Corte d'assise, a sua volta, ha trasmesso 10 procedimenti. Complessivamente, 678 cause.

L'anno successivo vi è stato, in sede penale, un minor carico di appelli provenienti dalla pretura e, complessivamente, con gli appelli del tribunale e della Corte d'assise, le cause trasmesse ammontarono a 458. Ma si trattò di un fenomeno momentaneo poichè, subito dopo, nel 1992, furono trasmessi, sempre in sede penale, 598 procedimenti, ivi compresi gli 8 di Corte di assise.

In parallelo, negli stessi anni, in sede civile, vennero trasmesse per l'appello a Venezia: nel 1990, 385 cause; nel 1991, 305; nel 1992, 367 che, sommate a quelle penali, danno per ciascun anno i seguenti totali: 1990, 1.143; 1991, 846; 1992, 1.049.

Sin qui abbiamo considerato il carico di lavoro trasmesso a Venezia dal tribunale e della pretura di Verona, ma per comprendere le ragioni ed i motivi di questo disegno di legge è necessario vedere quale sia il carico complessivo di lavoro della Corte d'appello.

In sede penale, al 31 dicembre 1991, erano pendenti 5.959 appelli provenienti da tutto il Veneto. Nel corso dell'anno pervennero altri 2.404 nuovi procedimenti e la Corte ne definì 1.870, rinviandone 6.493 al nuovo anno (il 1992), con un aumento di 534 cause in sofferenza rispetto alla chiusura dell'anno precedente.

Più grave ancora la situazione delle cause in sede civile, dove al 31 dicembre 1991 erano pendenti 7.445 appelli di contenzioso ordinario, tralasciando dal conteggio quelli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di volontaria giurisdizione (94) e delle sezioni minori (19).

Nel corso dell'anno sopravvennero 1.954 nuovi procedimenti, e la magistratura della Corte ne esaurì 1.784. Pertanto, alla fine del 1992, il carico pendente ammontava a 7.615 appelli, con un aumento di 170 cause rispetto al 1991.

Di fronte a questa situazione che, esaminando le statistiche anche degli anni precedenti al biennio 1991-1992, denuncia presso la Corte d'appello e la Corte di assise d'appello un costante *trend* in aumento di cause in sofferenza, ci sembra più che giustificato l'allarme lanciato in particolare dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona anche perchè, assommando i dati penali a quelli civili, risulta che al 31 dicembre 1992 a Venezia erano complessivamente pendenti 14.108 appelli.

Data la irreversibilità della tendenza, che diventa sempre più pesante, l'unico rimedio possibile appare l'istituzione a Verona

di una sezione distaccata della Corte d'appello e della Corte di assise d'appello di Venezia.

Venezia, in tal modo, sarebbe sollevata da un carico di lavoro non indifferente, tenendo presente che a Verona verrebbero radicati anche gli appelli provenienti dal tribunale e dalle preture della provincia di Vicenza, come quelli di Bassano del Grappa, consentendo così anche a quelle parti in causa ed a quegli operatori di usufruire del più agevole accesso agli uffici giudiziari di Verona (rispetto a Venezia) e, altresì, abbreviando i tempi delle loro attese.

Per questi dati obiettivi, sia nell'interesse del diritto del cittadino di ottenere giustizia in tempi adeguati, sia per allontanare l'ingiusto discredito che la situazione di fatto fa ricadere sulla magistratura, siamo certi che gli onorevoli senatori vorranno dare la loro approvazione al presente disegno di legge, atteso da anni dalla popolazione interessata ed in particolare dagli operatori del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite in Verona una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia ed una sezione della Corte di appello di Venezia in funzione di Corte d'assise d'appello, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nel circondario dei tribunali di Verona, Vicenza e Bassano del Grappa.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire la pianta organica degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, ridefinendo le dotazioni organiche degli altri uffici, ed a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui al medesimo articolo 1, che devono comunque essere attivate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte d'appello e alla Corte di assise d'appello di Venezia rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata della Corte di appello di Venezia con sede in Verona e della sezione di Corte di appello di Venezia con sede in Verona in funzione di Corte di assise d'appello sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonchè agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate, fissata ai sensi dell'articolo 2.